

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-1451 del 16/05/2016 |
| Oggetto | D.P.R. N. 59/2013. DITTA TESTA TIZIANO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI PROVENIENTI DAL LAVAGGIO DI AUTOMEZZI EFFETTUATO IN COMUNE DI PODENZANO (PC), LOCALITA' CASONI DI GARIGA, VIA COPERNICO, PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI "TRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI". |
| Proposta | n. PDET-AMB-2016-1455 del 12/05/2016 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA |
| Dirigente adottante | ADALGISA TORSELLI |

Questo giorno sedici MAGGIO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Ditta **TESTA TIZIANO**. Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue industriali provenienti dal lavaggio automezzi effettuato in Comune di Podenzano, Località Casoni di Gariga, Via Copernico, per lo svolgimento dell'attività di "trasporto merci per conto terzi".

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (AR-PAE);

Vista l'istanza della Ditta TESTA TIZIANO, avente sede legale in Comune di Podenzano, Località Casoni di Gariga, Via Copernico, presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione Valnure e Valchero (svolgente la funzione di Sportello Unico del Comune di Podenzano) e trasmessa dalla stessa Unione con nota del 12/02/2016, prot. n° 1386 (acquisita agli atti in data 16/02/2016 con prot. n° 1321), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue industriali provenienti dal lavaggio automezzi effettuato in Comune di Podenzano, Località Casoni di Gariga, Via Copernico, per lo svolgimento dell'attività di "trasporto merci per conto terzi";

Rilevato che l'istanza è stata avanzata per acquisire:

- l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'inquinamento acustico;

Verificato che:

- le acque provenienti dal lavaggio degli automezzi di proprietà nonché quelle meteoriche ricadenti sulla piazzola in calcestruzzo sulla quale viene effettuato il lavaggio stesso vengono trattate mediante un sistema costituito da un degrassatore/dissabbiatore, deoleatore con filtro a coalescenza, filtro a quarzite e filtro a carboni attivi;
- lo scarico di acque reflue industriali in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra recapita in pubblica fognatura unitamente alle acque reflue domestiche;
- lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura era stato autorizzato dal Consorzio Ambientale Pedemontano con Provvedimento Conclusivo n° 110/11 del 12/03/2012, prot. n° 1320;

Acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Podenzano con nota 28/04/2016, prot. n° 3992 (acquisito agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/4273), in merito allo scarico industriale in pubblica fognatura;

Preso atto che il Comune di Podenzano, all'uopo interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95 cono nota del 28 aprile 2016, acquisita agli atti con prot. n. 4273 in pari data, ha comunicato : *"..... che l'attività svolta dalla Ditta sia compatibile con le attività presenti nell'ambiente circostante"*;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il Regolamento ARPAE per il decentramento amministrativo;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta TESTA TIZIANO per lo scarico di acque reflue industriali provenienti dal lavaggio automezzi effettuato in Comune di Podenzano, Località Casoni di Gariga, Via Copernico, per lo svolgimento dell'attività di "trasporto merci per conto terzi";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015 e n. 99 del 30/12/2015 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta TESTA TIZIANO (C. FISC. TSTTZN59R18G535E) per lo scarico di acque reflue industriali provenienti dal lavaggio automezzi effettuato in Comune di Podenzano, Località Casoni di Gariga, Via Copernico (che è anche sede legale), per lo svolgimento dell'attività di "trasporto merci per conto terzi". Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - comunicazione ex art. 8 comma 4 della L. 447/1995 per quanto attiene le problematiche inerenti il rumore;
2. **di stabilire, per lo scarico di acque reflue industriali**, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale, dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
3. **di impartire, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura**, le seguenti prescrizioni:
 - (α) tutti i pozzetti di ispezione, compreso quello di campionamento fiscale, dovranno essere mante-

nuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento delle acque reflue, nonché essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;

- (β) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- (χ) i limiti di emissione di cui al precedente punto 2. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- (δ) il sistema di trattamento dovrà essere mantenuto in funzione in presenza di produzione di acque reflue;
- (ε) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e del sistema di trattamento così come indicato nel manuale di uso e manutenzione fornito dalla ditta costruttrice; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dal sistema di trattamento. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- (φ) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax), al Comune di Podenzano, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 2. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- (γ) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Podenzano, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico e/o del sistema di trattamento delle acque reflue industriali rispetto a quanto agli atti;
- 4. di fare salvo** che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- 5. di dare atto che:**
- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dall'Unione Valnure e Valchero sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali rilasciata dal Consorzio Ambientale Pedemontano con Provvedimento Conclusivo n° 110/11 del 12/03/2012, prot. n° 1320;
 - resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dell'Unione Valnure e Valchero;

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessione
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.